UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

D ECRETO DEL RETTORE
Anno Accademico 2023/2024
N. 493 del giorno 30/07/2024

Bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, Settore Scientifico-Disciplinare IBIO-01/A– Bioingegneria, presso le strutture del Centro Integrato di Ricerca (C.I.R.) e della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria dell'Università Campus Bio-Medico di Roma (codice concorso: ASS-RIC/28_24).

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare l'art. 22;

Visto il Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha prorogato di due anni la durata complessiva degli assegni istituiti ai sensi dell'art. 22 Legge n. 240/2010 portandola da quattro a sei anni;

Visto il Decreto Rettorale n. 460 del 9 dicembre 2022, con il quale è emanato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, ai sensi della citata Legge n. 240/2010;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni;

Visto il D.lgs. n. 196 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni, e il D.lgs. n. 51 del 18.5.2018, in attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Visto il D.M. n. 102 del 9 marzo 2011 con il quale l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge n. 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;

Visto il Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14 che ha prorogato al 31/12/2023 il termine – originariamente fissato al 31/12/2022 dall'art. 14 comma 6-quaterdecies Legge 79/2022 - per l'istituzione di assegni di ricerca ai sensi della disciplina previgente;

Visto il comma 4 dell'art 6 "Proroga dei termini in materia di università e ricerca" del Decreto Legge 30 Dicembre 2023 n. 215 in merito alla possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca fino al 31/07/2024;

Visto il Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, che ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l'indizione di assegni di ricerca ai sensi della disciplina previgente;

Vista la copertura economica derivante dai fondi disponibili del progetto "Exoskeleton-assisted walking for

prehabilitation and active aging", responsabile scientifico l'ing. N. L. Tagliamonte, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del bando "PRIN: PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE - Bando 2022 Prot. 202254EAA5", CUP C53D23001620001;

Vista la delibera del Senato Accademico del giorno 20 dicembre 2023;

Ritenuto necessario emanare il bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B nelle strutture del Centro Integrato di Ricerca (C.I.R.) e della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;

DECRETA

Art. 1
(Tipologia concorsuale)

1. È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di cui all'allegato A che è parte integrante del presente bando, di categoria B, della durata di 12 mesi, presso le strutture del Centro Integrato di Ricerca (C.I.R.) e della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
2. Il titolo del progetto di ricerca da svolgere è il seguente: "Cammino esoscheletro-mediato per la preabilitazione e l'invecchiamento attivo", per il Settore Scientifico-Disciplinare IBIO-01/A– Bioingegneria, Responsabile Scientifico Dott. Nevio Luigi Tagliamonte.

Art. 2
(Requisiti di ammissione e cause di esclusione)

1. Possono partecipare alla selezione coloro i quali siano in possesso di:
   - **Diploma di Laurea** (vecchio ordinamento) in Ingegneria Biomedica, Ingegneria Medica o **Laurea Specialistica/Magistrale** in Ingegneria Biomedica (26/S, LM-6) ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004;
   - **Curriculum scientifico-professionale** idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca.
2. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; l'Università dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Non possono partecipare alla procedura coloro i quali abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
4. I requisiti di ammissione e le cause di esclusione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3
(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per il concorso, devono essere presentati, **a pena di esclusione**, **per via telematica,** utilizzando l'applicazione informatica dedicata, alla pagina Concorsi del sito dell'Università: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/assegnisti. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando. **Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.**
2. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
3. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
4. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre le ore 12.00**, del quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito dell'Università, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
   Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

La domanda di partecipazione deve essere **compilata in tutte le sue parti**, secondo quanto indicato nella procedura telematica e deve contenere in particolare:

a) **il titolo del progetto di ricerca**;
b) **i dati anagrafici completi** (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, l'indirizzo di residenza e domicilio prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura, completo del codice di avviamento postale, del numero telefonico e indirizzo di posta elettronica al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
c) **la cittadinanza posseduta**;
d) la dichiarazione del possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;
e) il **curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca**, **datato, firmato in calce e siglato in tutte le sue pagine**, che dovrà essere allegato in formato **PDF**;
f) l'**elenco delle pubblicazioni** e dei **prodotti della ricerca** ritenute utili ai fini della selezione, che dovrà essere allegato in formato **PDF**;
g) le **pubblicazioni** e i **prodotti della ricerca** ritenuti utili ai fini della selezione, che dovranno essere caricati e inviati in formato "**pdf**" (per ogni pubblicazione il limite massimo consentito è di **30 MB**) esclusivamente tramite l'apposita sezione della procedura telematica e esclusivamente in formato **full text**;
h) la dichiarazione di equipollenza **per i titoli conseguiti all'estero**;

i) la richiesta di equipollenza alla Commissione Giudicatrice, ai soli fini della selezione**, per chi è in possesso di titolo di studio conseguito all'estero non ancora riconosciuto equipollente** (questi dovranno allegare alla domanda di partecipazione una traduzione in italiano o in inglese del titolo di studio estero, certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami e certificato del titolo di dottore di ricerca/specializzazione);
j) la dichiarazione del livello di conoscenza della lingua **inglese**;
k) **la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** attestante la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum, la conformità all'originale delle pubblicazioni e titoli presentati e la veridicità dei dati inseriti.

Nella domanda il candidato dovrà altresì dichiarare:
a) di non aver riportato condanne penali;
b) di godere dei diritti politici;
c) di non avere grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
d) di essere/non essere stato titolare di assegno/i di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010;
e) di essere/non essere stato titolare di contratti ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010;
f) di essere a conoscenza di quanto disposto relativamente al divieto di cumulo di cui all'art. 11 del presente bando.

5. Le stesse modalità previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art. 4.
6. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
   - **mediante firma digitale**, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server;
   - **chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote** che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, **senza in alcun modo modificarlo**, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;
   - in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, **senza in alcun modo modificarlo**, stamparlo, apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato e siglata su tutte le precedenti pagine. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

Art. 4
(Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive)

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
2. Al di fuori dei casi previsti di cui sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Art. 5
(Nomina della Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Responsabile Scientifico.
2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri: un professore universitario (ordinario o associato) con funzioni di Presidente e due membri scelti tra i professori e ricercatori universitari (anche a tempo determinato), di cui uno di essi con funzioni di Segretario verbalizzante.
3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 6
(Valutazione dei titoli e colloquio)

1. La Commissione giudicatrice, nel corso della prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, formalizzandoli nel relativo verbale al fine di assegnare i relativi punteggi.
2. I criteri di valutazione sono espressi in centesimi e comprendono, con opportuni pesi, le seguenti voci:
   - dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, che costituisce titolo preferenziale;
   - voto di laurea;
   - pubblicazioni e altri prodotti della ricerca;
   - diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea;
   - altri titoli collegati all'attività svolta quali contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa;
   - colloquio.
3. Il colloquio verterà sulle conoscenze e competenze del candidato con particolare riferimento al progetto di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando e avrà luogo secondo il calendario indicato nell'allegato A al presente bando, che ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge senza ulteriori formalità.

4. I candidati **sosterranno il colloquio per via telematica, su piattaforma Microsoft Teams.** Il candidato dovrà risultare reperibile a detto contatto nella giornata e nell'orario stabilito. Ai fini dell'identificazione, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto a identificarsi prima che il colloquio abbia inizio, esibendo un documento di identità in corso di validità.
   Il mancato collegamento, l'irreperibilità del candidato o la mancata esibizione del valido documento identificativo, sono motivo di esclusione dalla procedura selettiva.

Art. 7
(Formazione della graduatoria di merito)

1. La Commissione giudicatrice, nel corso dell'ultima seduta, redige la graduatoria di merito in ordine decrescente.
2. Sono ritenuti idonei i candidati che hanno conseguito un punteggio minimo pari a **60/100**.
3. Il Rettore, accertata con proprio Decreto la regolarità formale degli atti, approva l'esito della selezione, che viene pubblicato sul sito web dell'Università.
4. Al candidato risultato vincitore viene data comunicazione scritta dell'attribuzione dell'assegno di ricerca.
5. Il candidato risultato vincitore deve sottoscrivere la dichiarazione di accettazione dell'assegno e presentare la documentazione di cui all'art. 8 del presente bando.

Art. 8
(Conferimento, decadenza e risoluzione del rapporto)

1. L'assegno è conferito mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'Università.
2. Il vincitore deve produrre entro quindici giorni dal conferimento dell'assegno, pena la decadenza del diritto allo stesso, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445, dalla quale risulti:
   a) data e luogo di nascita;
   b) cittadinanza;
   c) godimento dei diritti politici;
   d) inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso.
3. Il vincitore è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l'autenticità dei titoli presentati.
4. Il vincitore deve, inoltre, rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca consultabile sul sito web dell'Ateneo.
5. E' prevista la **decadenza dal diritto a stipulare il contratto** e la risoluzione del rapporto nei seguenti casi:
   a) per coloro che entro il termine comunicato dalla struttura, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate;
   b) per coloro che forniscano false dichiarazioni.

6. Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla struttura, con preavviso di almeno 30 gg. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.
7. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del titolare dell'assegno.
8. Costituisce, altresì, causa di risoluzione anche l'ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca, nonché il giudizio negativo sull'attività di ricerca svolta, espresso dal Responsabile Scientifico.
9. Le condizioni di cui ai commi precedenti debbono essere segnalate e motivate dal Responsabile Scientifico e notificate al Prorettore alla Ricerca che le trasmette al Senato Accademico; quest'ultimo, sentiti gli interessati, esprime un parere vincolante.
10. Costituisce, infine, causa di risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, in contrasto con i principi istituzionali dell'Università così come espressi nella Carta delle Finalità e con le disposizioni contenute nel Codice Etico.

Art. 9
(Durata, rinnovo ed importo dell'assegno)

1. L'assegno, di cui all'art. 1, avrà la durata di 12 mesi, e potrà essere rinnovato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati, compresi gli eventuali rinnovi, ai sensi del D.L 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, art. 6, comma 2-bis) che ha prorogato di 2 anni quanto previsto dall'art. 22, comma 3, della Legge 240/2010, non può comunque essere superiore a 6 anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di ricerca, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non vengono computati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. L'importo annuale lordo dell'assegno di ricerca è stabilito in € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante ed è attribuito al beneficiario in rate mensili posticipate.
5. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 Agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 Agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 Luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
6. L'Università Campus Bio-Medico di Roma garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'attribuzione degli assegni in questione e la tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 10
(Diritti e doveri degli assegnisti)

1. I titolari di assegni di ricerca devono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca oggetto del conferimento dell'assegno di ricerca, presso le Unità di Ricerca o Facoltà Dipartimentali alle quali afferiscono; i compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente di supporto tecnico.
2. I titolari di assegni possono svolgere una limitata attività didattica; tale attività, che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca e deve essere attinente all'area di afferenza delle ricerche svolte dall'assegnista, può esplicarsi mediante:
   a) affidamento di compiti didattici integrativi dell'attività istituzionale;
   b) partecipazione alle commissioni d'esame di profitto, in qualità di cultore della materia;
   c) collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea;
   d) partecipazione ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti.
3. I titolari di assegni di ricerca hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature dell'Unità di Ricerca o della Facoltà Dipartimentale presso la quale svolgono detta attività ed usufruire delle apparecchiature messe a disposizione dall'Università per il proprio personale dipendente, secondo le regole vigenti e le disposizioni in vigore.
4. I titolari di assegni di ricerca sono tenuti a presentare annualmente alla Direzione Ricerca Universitaria o alla Giunta di Facoltà Dipartimentale di afferenza, e al termine del rapporto, prima della scadenza, una relazione particolareggiata sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile Scientifico. In caso di giudizio negativo, il contratto, se pluriennale, è risolto ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 5 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca. In caso di rinnovo dell'assegno, la relazione sull'attività di ricerca svolta deve essere valutata anche dalla Giunta di Facoltà Dipartimentale di afferenza.
5. I titolari di assegni di ricerca possono prestare attività di ricerca presso una o più qualificate Università o Enti di Ricerca all'estero, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dalla Direzione Ricerca Universitaria o dalla Giunta della Facoltà Dipartimentale di afferenza, su motivata proposta del Responsabile Scientifico e, il periodo trascorso presso le suddette istituzioni estere, deve essere debitamente certificato.
6. Il periodo di permanenza all'estero non può superare la metà del periodo della durata dell'assegno di ricerca.
7. I titolari degli assegni di ricerca, si impegnano ad osservare, in spirito di leale ed efficace collaborazione, i principi cui si ispira l'attività dell'Università, contenuti nella Carta delle Finalità nonché le disposizioni contenute nel Codice Etico.

Art. 11
(Divieto di cumulo di attività retribuite e incompatibilità)

1. Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni, in conformità a quanto disposto dall'art. 22, comma 3 della Legge n. 240/2010.

2. **La titolarità dell'assegno è incompatibile con:**
   a) personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240 e successive modificazioni e integrazioni;
   b) personale di ruolo in servizio presso qualunque altra amministrazione pubblica e privata diverse da quelle di cui alla lettera a) del presente comma, salvo l'obbligo di cui al successivo comma 4;
   c) ricercatori a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo;
   d) professori a contratto con responsabilità di insegnamenti in corsi di studio e scuole di specializzazione presso altri Atenei;
   e) iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;
   f) titolari di altro assegno di ricerca presso qualsiasi Ente.
3. Non possono partecipare alla procedura coloro i quali abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla Facoltà Dipartimentale e/o alla Unità di Ricerca che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale dell'Università o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
4. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno, secondo quanto stabilito dall'art. 22, comma 3, della Legge n. 240/2010.
5. Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare all'Università qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art. 12
(Trattamento dati personali)

1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, previa la formale autorizzazione degli interessati, esclusivamente con le modalità previste dalla vigente normativa di settore e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della procedura selettiva.

Art. 13
(Unità organizzativa competente e Responsabile del procedimento)

1. Responsabile del procedimento concorsuale del presente bando è Rosa Maria Lauretta, Responsabile dell'Ufficio Concorsi – Direzione Risorse Umane, e-mail: concorsi@unicampus.it.

Art. 14
(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari citate in premessa, nonché le leggi vigenti in materia.

Art. 15
(Pubblicazione del bando)

1. Il presente decreto è reso disponibile sui siti web:
   - dell'Ateneo: https://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/assegnisti/;
   - del Ministero dell'Università e della Ricerca: https://bandi.mur.gov.it/;
   - dell'Unione Europea: https://euraxess.ec.europa.eu/.

Roma, 30 luglio 2024

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale
f.to Dott. Andrea Rossi

Il Rettore
f.to Prof. Eugenio Guglielmelli

Documento firmato digitalmente

Bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, Settore Scientifico-Disciplinare IBIO-01/A– Bioingegneria, presso le strutture del Centro Integrato di Ricerca (C.I.R.) e della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Codice concorso: ASS-RIC/28_24

Facoltà Dipartimentale	Ingegneria
Tema della Ricerca in italiano	Cammino esoscheletro-mediato per la preabilitazione e l'invecchiamento attivo
Descrizione sintetica della Ricerca in italiano	La/il candidata/o svolgerà la propria attività nell'ambito di un progetto di ricerca che ha l'obiettivo sviluppare e validare nuovi paradigmi di training del cammino con attività fisica di intensità moderata e basati su esoscheletri per aiutare i soggetti anziani a limitare il graduale decadimento delle funzioni fisiche dovuto all'invecchiamento. L'attività della/del candidata/o prevedrà la raccolta a l'analisi di dati biomeccanici durante il testing di un esoscheletro di anca che incorpora nuove strategie di controllo per l'allenamento di forza e resistenza, includendo: i) esperimenti preliminari con soggetti giovani sani per verificare la robustezza e l'affidabilità del controllore, ii) esperimenti con soggetti anziani per validare l'efficacia del training assistito dall'esoscheletro.
Responsabile Scientifico	Dott. Nevio Luigi Tagliamonte
Settore Scientifico Disciplinare	IBIO-01/A– Bioingegneria
Conoscenze e competenze linguistiche	Buona conoscenza dell'Inglese scritto e parlato
Data e luogo del colloquio	**19 settembre 2024 ore 16:00** Candidati in remoto su piattaforma **Microsoft Teams**

Documento firmato digitalmente